



Repertorio n. \_\_\_\_\_

## CONTRATTO ATTUATIVO

DELL'ACCORDO QUADRO REP. 14737 DEL 05/12/2023, PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (SIA) RIENTRANTI NELL'AMBITO DEL PNRR – M1C3 – INVESTIMENTO 2.1 "ATTRATTIVITA' DEI BORCHI STORICI", PROGETTO PILOTA SANZA BORGO DELL'ACCOGLIENZA, CUP: G49I22000450006. AFFIDAMENTO DEL PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) DELL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE EX CONVENTO - CIG DERIVATO: B219F8472C.

## REPUBBLICA ITALIANA REGIONE CAMPANIA

L'anno duemilaventicinque il giorno tre del mese di febbraio, nell'ambito dell'Accordo Quadro e del Contratto Attuativo di cui in epigrafe,

1. la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata "Regione", nella persona del **dott. Fabrizio Manduca**, nato a [REDACTED] il quale interviene al presente contratto in qualità di Direttore Generale dell'Ufficio Speciale "Grandi Opere" codice 60.06.00, di seguito denominato Ufficio Speciale, domiciliato per la carica presso la sede della Regione Campania in Napoli, 80132, alla via Santa Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù della carica rivestita, conferita con DPGRC n. 140 del 09/11/2022. Il costituito Direttore ha, altresì, reso con nota Prot.n. 0560905 del 21/11/2023 idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e art. 6, comma 2, D.P.R. n. 62/2013, conservata agli atti dell'ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti e URP della Segreteria della Giunta Regionale (nel seguito per brevità "Stazione Appaltante");  
e
2. l'Associazione Temporanea di Impresa aggiudicataria, **RTI: RPA S.R.L. (mandataria) – E.T.S. S.P.A. – ECONSULTING S.R.L.S. - AICOM S.P.A.- GMN ENGINEERING S.R.L.**, C.F./P.IVA 02776790541 di seguito denominato "Appaltatore", nella persona dell'ing. **Salvatore Corlianò**, nato a [REDACTED] in qualità di procuratore speciale, giusta procura redatta dal Notaio Niccolò Tiecco, in Perugia, registrata il 19/09/2023 n. 19607 serie 1T, domiciliato per la carica presso la sede legale in Perugia (PG), Frazione Fontana Strada del Colle n. 1/a. (nel seguito per brevità "Appaltatore")

### PREMESSO che:

- a) in data 05/12/2023 con rep. N. 14737 è stato stipulato con l'Appaltatore l'Accordo Quadro concernente l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura (SIA) per la *Realizzazione di opere di interesse pubblico e sociale attinenti all'edilizia scolastica, direzionale, culturale, nonché per la riqualificazione del territorio, Lotto 2 – Edilizia Scolastica, Direzionale, Ristrutturazione, Nuova Edificazione, Riqualificazione e Rigenerazione Urbana* – proc. n. 3532/AP/2022 – CUP: B21E22000140001 – CIG: 94704194FD, con cui sono state stabilite le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare le prestazioni oggetto dell'Accordo medesimo, comprese le condizioni economiche e contrattuali e le modalità di attuazione dei singoli Contratti Attuativi, per l'intera durata contrattuale fissata in 36 mesi decorrenti dalla stipula del succitato Accordo ovvero fino all'esaurimento dell'importo di spesa ove tale importo venga esaurito prima della decorrenza dei 36 mesi;
- b) ai sensi del suddetto Accordo Quadro e del relativo Capitolato Speciale d'Appalto la sopracitata prestazione deve essere realizzata sulla base di appositi Contratti Attuativi, che l'Appaltatore si è impegnato a perfezionare con la Stazione Appaltante secondo le modalità e nei termini previsti nel medesimo Accordo Quadro;
- c) il RTI ha prestato cauzione definitiva, per l'adempimento degli obblighi e oneri assunti in dipendenza del Contratto di Accordo Quadro di cui al precedente punto a), mediante polizza fidejussoria n. 01.000064217 del 02/11/2023, stipulata con S2C SpA Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni con sede legale in Roma, secondo quanto previsto all'articolo 103 del Codice dei Contratti d. Lgs. n. 50/2016, per un importo pari a € 2.430.000,00 pari al 30% del corrispettivo fissato dal contratto stesso;
- d) l'Appaltatore è provvisto di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- e) con DD n. 748 del 06/10/202 sono stati nominati: l'arch. Anna Acetino matr. 24181 e l'arch. Daniela Marchetiello matr. 24217 rispettivamente, RUP e Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) per la Stazione Appaltante del presente Contratto Attuativo per l'Appaltatore;
- f) la copertura finanziaria del presente contratto è garantita a valere sul finanziamento concesso dal Ministero della

Cultura, nell'ambito dell'attuazione delle misure del PNRR – M1C3 – Investimento 2.1, CUP G49I22000450006;

- g) con DD n. 277 del 03/04/2024 è stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) per l'esecuzione del PFTE dell'intervento di realizzazione EX CONVENTO nell'ambito del progetto "Sanza: borgo dell'accoglienza", ai sensi dell'art. 41, comma 2, del d. Lgs n. 36/2023, per lavori stimati in € 630.000,00 oltre IVA ed oneri, con i seguenti allegati:
- Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP)
  - Parcella per progettazione PFTE che ammonta ad € 50.003,99 oltre IVA e oneri di legge;
- h) in data 13/05/2024 prot. PG/2024/0235724 è pervenuta alla direzione dell'A.Q. Territorio – Lotto 2, la Richiesta Preliminare di Servizi (RPS) finalizzata all'esecuzione del PFTE per l'intervento di realizzazione dell'EX CONVENTO nell'ambito del progetto pilota "SANZA: IL BORGO DELL'ACCOGLIENZA";
- i) con pec prot. PG/2024/0239238 del 14/05/2024, è stato richiesto all'Appaltatore l'erogazione dei servizi di cui all'Accordo Quadro in epigrafe per la Richiesta Preliminare di Servizio (RPS) finalizzata all'esecuzione del PFTE per l'intervento di realizzazione dell'EX CONVENTO nell'ambito del progetto pilota "SANZA: IL BORGO DELL'ACCOGLIENZA", mediante la stesura del Piano Dettagliato delle Attività (PDA), redatto secondo le indicazioni della RPS, necessario per la definizione tecnica, economica e gestionale dei servizi;
- j) l'Appaltatore ha riscontrato in data 20/05/2024 prot. PG/2024/0248388 inoltrando il Piano Dettagliato delle Attività che rispetta le indicazioni della RPS per una stima dell'esecuzione dei lavori pari ad € 630.000,00 ed una stima del compenso per la **redazione del PFTE** pari ad € 50.003,99 oltre IVA e oneri di legge che, ribassata del 40% offerto in sede di gara, è pari ad **€ 30.002,39** oltre IVA e oneri di legge;
- k) l'Appaltatore, inoltre, ha ritenuto necessaria la preliminare esecuzione di indagini strutturali e geognostiche al fine della caratterizzazione del sottosuolo e pertanto ha inoltrato in data 27/05/2024 prot. PG/2024/0262201, il Piano delle **Indagini strutturali e geognostiche** composto dai seguenti elaborati:
- 01\_PFTE\_G.3.0\_Piano Indagini
  - 02\_PFTE\_G.3.1\_CME Indagini
  - 03\_PFTE\_G.3.2\_Ubicazione Indagini
  - 04\_PFTE\_G.3.3\_Incidenza Manodopera
  - 05\_PFTE\_G.3.4\_Cronoprogramma
- la stima del costo delle suddette indagini ammonta a:
- € 3.183,42 oltre IVA ed oneri di legge per le indagini geognostiche e geofisiche;
  - € 2.280,77 oltre IVA ed oneri di legge per incidenza manodopera;
- per un totale di € 5.464,19 oltre iva e oneri se dovuti e compreso di € 2.280,77 per incidenza manodopera, specificando che gli oneri della sicurezza non sono stati indicati in quanto sono stati già quantizzati nelle indagini strutturali per Sanza - Albergo Diffuso che sono in corso d'opera; il costo decurtato del 40% offerto in sede di gara ammonta ad **€ 1.910,05** oltre **€ 2.280,77** per incidenza manodopera non soggetti a ribasso;
- l) con DD n. 533 del 19/06/2024 è stato, tra l'altro:
- preso atto del PDA di cui al prot. n. PG/2024/0248388 del 20/05/2024;
  - approvato il Piano delle Indagini strutturali e geognostiche di cui al prot. PG/2024/0262201 del 27/05/2024;
  - disposto di affidare il PFTE per la realizzazione dell'EX CONVENTO, nell'ambito del Progetto Pilota "Sanza borgo dell'accoglienza" PNRR - M1C3 - Investimento 2.1 "Attrattività Dei Borghi Storici", alla RTI: RPA s.r.l. (mandataria) - E.T.S. S.p.A. Engineering and Technical Services – ECONSULTINGAICOM SpA - GMN ENGINEERING srl per l'importo complessivo di € 35.393,31 oltre IVA ed oneri se dovuti (compreso indagini);
  - impegnata la somma complessiva di € 43.179,84 di cui € 7.786,53 per IVA a valere sul capitolo di spesa U06658;
- m) in data 24/06/2024 prot. PG/2024/0312561, nelle more della sottoscrizione del Contratto Attuativo, è stato sottoscritto l'**Avvio dell'Esecuzione Anticipata del Contratto per la redazione del PFTE dell'EX CONVENTO** per un corrispettivo delle prestazioni stimato nella somma di **€ 35.393,31**, al netto del ribasso offerto in sede di gara e oltre IVA e oneri di legge;
- n) con nota pervenuta in data 25/07/2024 con prot. PG/2024/0368754, l'Appaltatore chiedeva tra l'altro, una sospensione dei termini di consegna dei progetti dell'AREA CAMPER per le motivazioni nella nota stessa riportate;
- o) con riscontro alla predetta nota, del 26/07/2024 prot. PG/2024/0370581, sono stati **sospesi i tempi di esecuzione**, del Verbale di Avvio dell'Esecuzione Anticipata del Contratto, a far data dalla richiesta effettuata;
- p) con **Verbale di Ripresa di Servizio n. 1 del 07/11/2024 prot. PG/2024/0526905**, sono stati ripresi i termini di esecuzione del servizio a far data dal 08/11/2024, fissando come nuovi termini perentori per la consegna del PFTE livello1., il giorno 13/12/2024;
- q) in data 23/12/2024 con prot. PG/2024/0613614 è stata inoltrata pec per la trasmissione del PFTE di cui trattasi, relativo all'intervento di ristrutturazione, riqualificazione e valorizzazione dell'Ex Convento di Sanza;
- r) lo Schema di Contratto Attuativo, già approvato in fase di indizione gara con Decreto Dirigenziale n. 879/2022, successivamente, alla conclusione di aggiudicazione gara di cui al Decreto Dirigenziale n. 597 del 27/07/2023, è stato oggetto di richiesta parere all'Avvocatura Regionale giusto prot. PG/2023/0507784 del 23/10/2023;
- s) con parere n. 264/2023, prot. PG/2023/0540696 del 09/11/2023, l'Avvocatura Regionale si è espressa fornendo valutazioni di natura giuridico-formale su quanto richiesto, prescrivendo dei correttivi da apportare in sede di contrattazione;
- t) con nota del 21/03/2024 prot. PG/2024/0149301 il RUP dell'A.Q. Territorio – Lotto 2 ha comunicato di aver provveduto

alla modifica dello schema di Contratto Attuativo secondo le indicazioni fornite con summenzionato parere n. 264/2023 dell'Avvocatura Regionale;

u) il presente Schema di Contratto Attuativo è stato riapprovato con D.D. n. 382 del 06/05/2024.

Tutto ciò premesso, tra le costituite Parti, in attuazione dell'Accordo Quadro di cui trattasi,

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### Art. 1. – Premesse

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, in uno alla documentazione ivi elencata. La richiamata documentazione, conosciuta dai contraenti, è conservata presso la Direzione Generale, in Napoli, a via S. Lucia n. 81, nonché presso l'UOD 600604, alla via Metastasio n. 25/29, Napoli. Per richiesta espressa, le Parti contraenti vengono dispensate dalla materiale allegazione della documentazione richiamata.

#### Art. 2 – Ambito di applicazione

Il presente Contratto Attuativo viene sottoscritto in attuazione dell'Accordo Quadro sottoscritto in data 05/12/2023 con Rep. n. 14737, richiamato in premessa. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, tutti i documenti richiamati nell'Accordo Quadro, anche se non materialmente allegati allo stesso. In caso di contrasto tra le norme e le clausole dei suddetti documenti e tra queste ed il contenuto del presente Contratto Attuativo, si intenderanno applicabili esclusivamente le disposizioni più favorevoli per la Stazione Appaltante.

#### Art. 3 – Oggetto del Contratto Attuativo

La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione del seguente SIA: **PFTE per la realizzazione dell'EX CONVENTO**, nell'ambito del Progetto Pilota "Sanza borgo dell'accoglienza" PNRR - M1C3 - Investimento 2.1 "Attrattività Dei Borghi Storici", che dovrà possedere tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente ai fini della verifica e validazione ed in particolare tutti gli elaborati descritti negli allegati I.7 e II.18 del d.Lgs n. 36/2023, secondo le modalità individuate e descritte nel Capitolato Speciale di Appalto, che definisce compiutamente la tipologia delle forniture e le modalità di realizzazione delle stesse, nonché quelle previste dalla RPS avanzata e quelle indicate nel PDA, presentato dall'Appaltatore ed accettato dalla Stazione Appaltante, tutti documenti allegati al presente Contratto Attuativo, per costituirne parte integrante e sostanziale. Tutti gli allegati pienamente conosciuti e condivisi dalle Parti sono custoditi presso la DG Ufficio Speciale Grandi Opere 60.06.00 anche se non materialmente acclusi allo stesso.

Di seguito si riportano le fasi fondamentali previste nel PDA:

- **PFTE livello 1.** Redazione elaborati necessari all'acquisizione dei pareri dovuti secondo le modalità concordate con la Stazione Appaltante e gli stessi Enti preposti ai pareri;
- **PFTE livello 2.** Redazione definitiva ai fini della verifica e validazione del livello di progetto corredato dagli eventuali adeguamenti ai pareri prescritti e della documentazione DNSH come da normativa vigente e come da manuale delle procedure PR FESR 2021-2027.
- **PFTE livello 3.** Redazione eventuale e/o ulteriore recante gli adeguamenti richiesti dal verificatore incaricato e/o dal RUP.
- **INDAGINI STRUTTURALI E GEOGNOSTICHE.** Esecuzione delle Indagini così come disposte nel Piano presentato.

#### Art. 4 – Termini di esecuzione e consegna degli elaborati

L'Appaltatore, per l'espletamento del servizio di cui all'art. 3, s'impegna a rispettare i seguenti termini, già concordati con la condivisione e la sottoscrizione per accettazione del PDA:

- il **PFTE livello 1** da consegnarsi entro il termine di **45 (trenta) gg naturali e consecutivi** dalla sottoscrizione del Processo Verbale di Avvio dell'Esecuzione Anticipata del Contratto prot. PG/2024/0312561 del 24/06/2024, tenuto conto delle sospensioni e proroghe in atti, ovvero da formalizzare in conseguenza di fatti e circostanze imprevedibili verificatisi post Verbali di avvio dell'esecuzione; ovvero, come da Verbale di Ripresa di Servizio n. 1 del 07/11/2024 prot. PG/2024/0526905, **entro e non oltre il 13/12/2024;**
- il **PFTE livello 2** da consegnarsi entro il termine di **15 (quindici) gg naturali e consecutivi** dal ricevimento di tutti i pareri richiesti e necessari ai fini della verifica e validazione del livello di progetto consegnato;
- il **PFTE livello 3** da consegnarsi entro il termine di **10 (dieci) gg naturali e consecutivi** dal ricevimento di eventuali disposizioni in merito ad eventuali adeguamenti del livello 2.
- Le **INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE** da eseguirsi nel termine di 20 (venti) gg naturali e consecutivi, così come da cronoprogramma presentato col Piano delle Indagini, e da consegnarsi contestualmente alla presentazione del PFTE livello 1.

Si precisa che:

- tutti gli elaborati progettuali e tecnici, oggetto del presente Contratto Attuativo devono essere consegnati all'Ufficio Speciale 60.06 "Grandi Opere" e dovranno pervenire in versione digitale editabile compatibile con gli ordinari software di utilizzo nonché in formato PDF, firmati digitalmente;
- per il rispetto dei termini contrattuali sarà considerata la data di trasmissione via pec della documentazione

elaboratasi.

#### Art. 5 - Impegni delle Parti

La Regione e l'Appaltatore si impegnano ad assolvere tutti gli obblighi assunti all'atto della sottoscrizione dell'Accordo Quadro, nonché a quelli di cui al presente Contratto Attuativo. Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto Attuativo si rinvia al Capitolato Speciale di Appalto e alla disciplina contenuta nell'Accordo Quadro, richiamati in premessa. Gli elaborati minimi richiesti all'Appaltatore per l'espletamento dell'incarico sono i seguenti:

| PFTE d.Lgs. 36/2023          | ID OPERE     |
|------------------------------|--------------|
|                              | E.13         |
| Qbl.01                       |              |
| Qbl.02                       |              |
| Qbl.03                       |              |
| Qbl.04                       |              |
| Qbl.05                       |              |
| Qbl.06                       |              |
| Qbl.07                       |              |
| Qbl.08                       |              |
| Qbl.09                       |              |
| Qbl.10                       |              |
| Qbl.11                       |              |
| Qbl.12                       |              |
| Qbl.13                       |              |
| Qbl.14                       | <b>X</b>     |
| Qbl.15                       | <b>X</b>     |
| Qbl.16                       | <b>X</b>     |
| Qbl.17                       |              |
| Qbl.18                       |              |
| Altro (specificare)<br>..... |              |
|                              |              |
|                              | <b>E.013</b> |
| QbII.01                      | <b>X</b>     |
| QbII.02                      | <b>X</b>     |
| QbII.03                      | <b>X</b>     |
| QbII.04                      |              |
| QbII.05                      | <b>X</b>     |
| QbII.06                      | <b>X</b>     |
| QbII.07                      |              |
| QbII.08                      | <b>X</b>     |
| QbII.09                      |              |
| QbII.10                      |              |
| QbII.11                      |              |
| QbII.12                      | <b>X</b>     |
| QbII.13                      | <b>X</b>     |
| QbII.14                      |              |
| QbII.15                      |              |
| QbII.16                      |              |
| QbII.17                      | <b>X</b>     |
| QbII.18                      | <b>X</b>     |
| QbII.19                      | <b>X</b>     |
| QbII.20                      | <b>X</b>     |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| QbII.21                      | <b>X</b> |
| QbII.22                      | <b>X</b> |
| QbII.23                      | <b>X</b> |
| QbII.24                      |          |
| QbII.25                      |          |
| Altro (specificare)<br>..... |          |

All'Appaltatore viene richiesto anche:

- la partecipazione a tutti gli incontri, conferenze di servizi, etc., necessari per l'ottenimento di pareri, nulla osta, autorizzazioni;
- la predisposizione di tutti gli elaborati aggiuntivi eventualmente richiesti in tali sedi;
- la presenza a tutte le fasi del contraddittorio per l'attività di verifica del progetto ai sensi dell'art. 42 del d. Lgs. 36/2023;
- l'avvio dei contatti preliminari con gli Enti al fine di recepire le loro eventuali indicazioni preordinate al rilascio dei pareri e nulla osta di competenza.

#### Art. 6 - Corrispettivo e modalità di pagamento

Per le prestazioni previste al precedente art. 3, da eseguirsi nei termini e modalità di cui al precedente art. 4, sarà corrisposto un compenso pari ad € **35.393,31** (trentacinquemilatrecentonovantatré/31), al netto del ribasso offerto in sede di gara e oltre € 7.786,53 per IVA. Il corrispettivo è determinato sulla base dei criteri stabiliti dal Capitolato Speciale di Appalto applicando ai singoli servizi commissionati il ribasso dedotto nell'Accordo Quadro.

La Regione liquida i servizi eseguiti con le modalità stabilite dall'articolo 22 del Capitolato Speciale d'Appalto Parte Generale, come riportato all'art. 12 dell'Accordo Quadro e di seguito riportato.

Alla sottoscrizione del presente Contratto Attuativo verrà riconosciuta all'Appaltatore, a titolo di anticipazione, una somma pari al 20% dell'importo. Tale anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

La Regione pagherà esclusivamente il corrispettivo per i servizi richiesti, effettivamente realizzati dall'Appaltatore e correttamente eseguiti nell'ambito delle singole PDA. In particolare, si farà riferimento:

- al compenso, spese ed oneri accessori, di progettazione e supporto di cui rispettivamente agli artt. 4, 5 e 6 del Decreto del Ministero della Giustizia del 17/06/2016, calcolati sulla base dei computi metrici elaborati nelle precedenti fasi di progettazione oppure sulla base dei valori parametrici o desunto, di volta in volta, da valori parametrici calcolati secondo affinità tipologiche riportate nell'ultima edizione del Prezzario Tipologie Edilizie della DEI o dal prezzario "Tipologie Edilizie" dell'ACEN aggiornamento 2020, nell'ambito delle attività affidate con il singolo Contratto Attuativo;
- il ribasso offerto verrà applicato ai singoli Contratti Attuativi.

I computi metrici dei lavori elaborati dall'Appaltatore dovranno fare riferimento esclusivamente a:

- a. per i prezzi unitari si dovrà fare riferimento alle voci del Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici anno corrente della Regione Campania;
- b. per i nuovi prezzi si dovrà fare riferimento a quanto prescritto dall'art 32, comma 2, del DPR n. 207/2010.

Le attività di assistenza tecnica (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: le consultazioni, gli incontri periodici, i momenti di raccordo con gruppi di lavoro ecc.) richiesti dalla Regione sono da intendersi compresi nell'ambito di quelli riconosciuti per i servizi di progettazione.

La Regione pagherà esclusivamente il corrispettivo per i servizi richiesti, effettivamente realizzati dall'Appaltatore e correttamente eseguiti nell'ambito dei singoli Contratti Attuativi.

Il pagamento del corrispettivo relativo al servizio avverrà per ogni singolo PDA realizzato, ad avvenuta approvazione da parte della Regione, successivamente alle relative attività di verifica/validazione. Nel caso in cui un singolo PDA dovesse superare l'importo di € 100.000,00 (Euro Centomila/00) si provvederà alla contabilizzazione dei servizi al raggiungimento del 50% della prestazione come certificato dallo Stato Avanzamento Prestazioni (SAP).

L'emissione della fattura è preceduta dalla predisposizione dello Stato di Avanzamento delle Prestazioni (SAP), munito del nulla osta del RUP.

Il RUP entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dalla data di presentazione del SAP, emetterà apposito Certificato di Pagamento vistato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Il Certificato di Pagamento emesso dal RUP costituisce il riferimento per la fatturazione delle attività; in mancanza non potranno essere emesse le fatture corrispondenti.

Sulle liquidazioni saranno effettuate le seguenti riduzioni:

1. una quota proporzionale dell'anticipazione già erogata alla sottoscrizione del Contratto Attuativo in relazione all'importo del SAP;

2. una ritenuta, pari al 5% dell'importo netto oggetto di liquidazione, a titolo di garanzia;
3. una ritenuta, pari allo 0,5% dell'importo netto oggetto di liquidazione, ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Gli importi di cui ai suddetti punti 2 e 3 saranno svincolati in sede di liquidazione finale del singolo Contratto Attuativo, dopo l'approvazione da parte della Regione del Certificato di Verifica di Conformità, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

L'Appaltatore dovrà inviare obbligatoriamente la fattura o richiesta di pagamento equivalente, esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema d'Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Eventuali rilievi e contestazioni concernenti la regolare esecuzione del servizio o di parte di esso, saranno notificati all'appaltatore a mezzo PEC e determineranno la sospensione dei termini di pagamento.

L'Appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 106, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Ciascuna fattura dovrà contenere, oltre alle indicazioni che verranno fornite dalla Regione, il riferimento all'Accordo Quadro ed al singolo Contratto Attuativo cui si riferisce nonché dovrà essere intestata e trasmessa alla Regione nel rispetto delle condizioni degli eventuali termini indicati nell'Accordo Quadro e nei singoli Contratti Attuativi, pena l'applicazione delle sanzioni ivi previste.

L'Appaltatore dovrà inserire nelle fatture il CIG (Codice Identificativo Gara) e il CUP (Codice Unico di Progetto), che saranno indicati anche dalla Regione nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

In ogni caso, il pagamento del corrispettivo a saldo relativo al Servizio espletato, calcolato per ogni livello di progettazione, sarà corrisposto ad avvenuta approvazione, da parte della Regione, dell'effettivo valore della prestazione e sulla base del calcolo del relativo compenso in base alle Tavole Z-1 e Z-2 del DM 17/06/2016, e verrà corrisposto, a seguito dell'applicazione del ribasso offerto in sede di gara, successivamente alle relative attività di verifica/validazione.

Rimane inteso che la Regione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità dell'Appaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Nel caso in cui risulti aggiudicatario un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale delle Amministrazioni Contraenti per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate.

Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere anche la descrizione di ciascuno dei servizi cui si riferisce.

#### Art. 7 - Penali

In ordine all'articolo 25 del Capitolato Speciale d'Appalto Parte Generale, l'Appaltatore si obbliga a consentire alla Regione, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. La Regione, in caso di mancato rispetto dei termini e delle modalità di espletamento delle prestazioni previste nell'Accordo Quadro e nei Contratti Attuativi, fatti salvi i casi di forza maggiore o i fatti imputabili direttamente alla stessa Regione, può farne formale contestazione a mezzo PEC all'Appaltatore che dispone del termine di 5 (cinque) giorni lavorativi, eventualmente prorogabili su motivata richiesta, per produrre le proprie eventuali controdeduzioni. La contestazione dell'inadempimento può essere fatta anche da parte dell'Amministrazione regionale, la quale avrà cura di presentarla formalmente all'Appaltatore; anche in tal caso, l'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni, supportate da chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione regionale nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le deduzioni dell'Appaltatore non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempimento, potranno essere applicate le penali all'Appaltatore a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Qualora valuti non accoglibili le ragioni addotte dall'Appaltatore, l'Amministrazione regionale procede all'applicazione delle seguenti penali:

| Ipotesi inadempimento sanzionato con penale |   | Valore della penale |
|---|---|---------------------|
| 1   | Ritardo nella comunicazione della validità della Richiesta Preliminare di Servizi |                     |

|   |   |   |
|---|---|---|
| 2 | Ritardo nella presentazione del Piano Dettagliato delle Attività  | 0,3 per mille del valore del Contratto Attuativo (IVA esclusa) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini prescritti. |
| 3 | Ritardo nella presentazione del nuovo Piano Dettagliato delle Attività a seguito delle osservazioni della Regione   |   |
| 4 | Ritardo nell'inizio della erogazione dei servizi di cui al Piano Dettagliato delle Attività condiviso               | 0,7 per mille del valore del Contratto Attuativo (IVA esclusa) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini prescritti. |
| 5 | Ritardo nella consegna della progettazione rispetto ai termini di cui al Piano Dettagliato delle Attività condiviso | 1 per mille del valore del Contratto Attuativo (IVA esclusa) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini prescritti.   |
| 6 | Altri casi di inadempimento, non dovuti a ritardo   | Da 0,3 a 1 per mille del valore del contratto Attuativo (IVA esclusa) secondo la gravità dell'inadempimento               |

Qualora l'ammontare complessivo delle penalità applicate sui singoli Contratti Attuativi superi il 10% dell'importo contrattuale dell'Accordo Quadro, IVA esclusa, lo stesso s'intenderà risolto.

In caso di inadempienze gravi e persistenti nell'erogazione dei singoli servizi, con applicazione delle descritte penali ad almeno tre Contratti Attuativi, la Regione potrà risolvere l'Accordo Quadro.

La Regione si riserva di applicare le predette penali attraverso corrispondente decurtazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo dell'appalto, oppure mediante escussione parziale della cauzione definitiva. L'applicazione ed il pagamento delle penali non pregiudicano, in ogni caso, il diritto da parte della Regione ad ottenere la prestazione secondo quanto previsto contrattualmente, fatto salvo il risarcimento del danno, compreso quello all'immagine. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. La Regione si riserva la facoltà di ordinare e di far eseguire le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento dei servizi a spese dell'Appaltatore.

#### Art. 8 - Garanzie e polizze

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con l'Accordo Quadro, e degli impegni comunque previsti negli allegati agli stessi, ha prestato -come cauzione definitiva di cui all'art. 8 del Capitolato Speciale Parte Generale- al momento della sottoscrizione dell'Accordo Quadro, con le modalità indicate nei documenti della procedura concorsuale, apposita garanzia mediante Polizza fidejussoria n. 01.000064217 emessa in data 02/11/2023, stipulata con S2C SpA Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni con sede legale in Roma per un importo pari a € 2.430.000,00 pari al 30% del corrispettivo fissato dal contratto stesso.

In merito alla polizza professionale di cui all'art. 10 del Capitolato Speciale Parte Generale, la RTI è provvista di copertura assicurativa contro i rischi professionali, giuste Polizze RCProfessionali di tutti i componenti del Raggruppamento presentate in sede di stipula dell'Accordo Quadro, nonché dichiarazioni di appendici specifiche per l'incarico di cui trattasi, queste ultime pervenute con pec del 11/12/2024 prot. PG/2024/0591722 e conservate presso la Direzione Generale, in Napoli, a via S. Lucia n. 81, nonché presso l'UOD 600604, alla via Metastasio n. 25/29, Napoli.

#### Art. 9 – Manleva

L'Appaltatore si obbliga a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni responsabilità e dai danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Regione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. Il personale impiegato dall'Appaltatore nell'esecuzione del contratto non avrà nulla a che pretendere, per l'attività svolta, nei confronti della Regione.

#### Art. 10 - Cessione dei crediti e dell'Contratto Attuativo

Ai fini dell'opponibilità alla Regione, ai sensi dell'art. 106 comma 13 del d.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Regione e fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, diventano efficaci con l'accettazione espressa da parte della Regione ovvero qualora non siano rifiutate con comunicazione notificata al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica dell'atto di cessione. È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro ed i singoli Contratti Attuativi, a pena di nullità della cessione medesima.

L'inosservanza dei divieti di cui al presente articolo attribuisce il diritto alla Regione di risolvere il rapporto contrattuale con conseguente diritto al risarcimento dei danni ulteriori subiti.

#### Art. 11 - Subappalto

Ai sensi dell'art. 31 comma 8 del d. Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore di incarichi di progettazione, non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettamenti, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il progettista può affidare a terzi l'attività di consulenza specialistica inerente i settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività.

Non sono, in ogni caso, subappaltabili le attività per le quali sono individuate, in sede di offerta, figure professionali le cui capacità concorrono alla valutazione dell'offerta stessa. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

L'inosservanza di tali divieti costituisce causa di risoluzione contrattuale, nonché di risarcimento di ogni danno e spese alla Regione.

Per le ipotesi in cui il subappalto è consentito si applicano comunque le disposizioni di cui all'art. 105 del d. Lgs 50/2016.

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, affida eventualmente in subappalto, *"indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico, nei limiti previsti dalla normativa vigente"*

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'Appaltatore si impegna a depositare presso la Regione, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Regione non autorizzerà il subappalto. Alla sottoscrizione del contratto deve intendersi conosciuto e ratificato che l'Appaltatore e il subappaltatore saranno responsabili in solido nei confronti della Regione per gli effetti dell'inadempimento contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Regione entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Resta inteso che la Regione, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del subappaltatore.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'Appaltatore dichiara che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nel presente Contratto Attuativo.

Ai sensi dell'art. 105 comma 14, del d. Lgs. n. 50/2016, il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto Attuativo e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Regione, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del d. Lgs. n. 50/2016. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Regione annullerà l'autorizzazione al subappalto.

#### **Art.12 - Risoluzione e Clausola risolutiva espressa**

Salve le ipotesi d'inadempimento delle obbligazioni contrattuali e di risoluzione di cui all'art. 1453 del cc., le parti concordano che il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora si verifichino le seguenti circostanze:

1. Mancata reintegrazione della garanzia, di cui all'art. 8 del presente contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della Regione, qualora, in fase di esecuzione essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore.
2. Mancata tracciabilità delle transazioni finanziarie, di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii.
3. Superamento delle penali del 10% (dieci per cento) del valore contrattuale nell'arco della durata contrattuale.
4. Mancata osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Campania, da parte dei propri dipendenti o collaboratori quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa.

Resta convenuto che la risoluzione conseguirà automaticamente a seguito dell'esercizio, da parte degli organi competenti della Regione, del diritto potestativo di cui al primo comma del presente articolo, con il verificarsi e l'accertamento amministrativo dell'ipotesi d'inadempimento in questo contemplata, previa necessaria comunicazione, indirizzata alla controparte e da trasmettersi a mezzo PEC, della dichiarazione negoziale contenente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

#### **Art. 13 - Recesso**

La Regione ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC. Dalla data d'efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione. In caso di



recesso della Regione l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo alle residue attività.

L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitorie e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese. Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Regione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ultima ipotesi, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.

#### **Art. 14 - Proprietà degli elaborati**

L'Appaltatore dichiara e garantisce che quanto realizzato in esecuzione del presente contratto è originale e non viola, in tutto o in parte, diritti di terzi, ed all'uopo sin d'ora assume in proprio tutti gli oneri e le spese derivanti dalla eventuale violazione dei suddetti diritti di terzi, manlevando e tenendo indenne la Regione e l'Amministrazione da ogni conseguente responsabilità e da ogni e qualsiasi onere e spesa, anche legale.

Tutti gli elaborati e la documentazione di progetto relativi al Servizio non potranno essere né riprodotti né riutilizzati dall'Appaltatore, in tutto o in parte, per altre commesse anche se con caratteristiche analoghe, senza specifica autorizzazione scritta dalla Regione. Ferma restando la paternità dell'opera in capo all'Appaltatore, la Regione e l'Amministrazione acquisiscono il diritto di proprietà, di utilizzazione e di sfruttamento economico di tutto quanto realizzato dall'Appaltatore in esecuzione del presente contratto, dei relativi materiali edella documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Appaltatore o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione dell'Accordo Quadro.

#### **Art. 15 – Trattamento dei dati personali**

L'Appaltatore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "GDPR"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare. L'Appaltatore prende atto che la Regione tratta i dati forniti dalla società stessa ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Regione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si obbliga, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della Regione per le finalità sopra descritte. L'Appaltatore si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato dalla Regione; L'ATPS si obbliga, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della Regione in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali Persone autorizzate al Trattamento. L'Appaltatore prende atto che la Regione potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate. Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente articolo, la Regione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Regione.

#### **Art. 16 – Nomina a responsabile del trattamento dei dati**

Con la sottoscrizione del presente contratto, il rappresentante legale dell'Appaltatore è nominato Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si obbliga ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del GDPR e delle istruzioni fornite nell'Accordo per il Trattamento dei Dati Personali, sottoscritto tra la Regione e l'Appaltatore.

#### **Art. 17 - Protocollo di Legalità**

Le Parti si obbligano al rispetto del Protocollo di Legalità siglato in data 01/08/2007 tra il Prefetto della Provincia di Napoli e la Regione Campania, di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1601 del 07/09/2007 (B.U.R.C. n. 54/2007).

#### **Art. 18 - Riservatezza**

L'Appaltatore ha l'obbligo, pena la risoluzione del Contratto Attuativo fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Stazione Appaltante, di mantenere riservati, per tutta la durata del Contratto Attuativo e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del Contratto Attuativo, i dati, le notizie e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione delle attività svolte in adempimento del presente Contratto Attuativo, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Stazione Appaltante di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente del Contratto Attuativo, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasiatto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza la Stazione Appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto Attuativo e di escutere la garanzia definitiva, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante.

#### **Art. 19 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si obbliga a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Stazione Appaltante, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata A/R o via PEC qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

L'Appaltatore, il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si obbliga a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

#### **Art. 20 – Codice di comportamento**

L'Appaltatore si obbliga nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 90 del 9.3.2021 pubblicata sul B.U.R.C. n. 24 del 15/03/2021. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di grave inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

#### **Art. 21 – Clausola Anti Pantouflage**

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del d. Lgs. 165/2001, l'Appaltatore dichiara:

- a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti della Società e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione;
- b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, all'Appaltatore che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

#### **Art. 22 – Controversie**

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente Contratto Attuativo, sarà competente l'Autorità giudiziaria ove la Regione ha la sede legale. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed è espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.

#### **Art. 23 – Comunicazioni tra le parti**

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Regione e Società si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi:

Regione: [progettazione@pec.regione.campania.it](mailto:progettazione@pec.regione.campania.it)

Appaltatore: [rpapg@pec.it](mailto:rpapg@pec.it)

#### **Art. 24 – Imposte e spese**

Sono a carico dell'Appaltatore le spese di bollo del presente Contratto Attuativo. Ai sensi della vigente normativa in materia, l'imposta di bollo non è dovuta, trattandosi di un importo inferiore ai 40.000 €, giusto All. I.4, Tab. A, d. Lgs. 36/2023.

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. n. 131 del 26/04/86 e le eventuali spese conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a carico della parte richiedente.

Il presente contratto, letto dalle Parti contraenti, lo riconoscono conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD).

**Per l'Appaltatore**

**Per la Regione Campania**

---

---